

Errata corrige

D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7588 «Attuazione della legge regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (l.r. 6/1989): concessione di contributo all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) della Lombardia per l'attività di ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione degli enti locali in relazione ai piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e approvazione del protocollo di intesa che ne regola l'attività» pubblicata sul burl seo n. 52 del 27 dicembre

Per mero errore materiale di natura informatica l'allegato A «PROTOCOLLO DI INTESA PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN RELAZIONE AI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)» della sopra citata deliberazione non è stato integralmente pubblicato.

Si provvede pertanto alla ripubblicazione dello stesso.

— • —

ALLEGATO A

PROTOCOLLO DI INTESA
PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI
ENTI LOCALI IN RELAZIONE AI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (PEBA)

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2017

TRA

Regione Lombardia, con sede in , C.F. e P.I.
....., rappresentata da

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombardia, di seguito denominata ANCI, con sede in Milano, Via Rovello n.2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151 rappresentata da Pier Attilio Superti in qualità di Segretario Generale

PREMESSO CHE

- la legge nazionale n. 41/86 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)" dispone all'art. 32 c. 21 che "per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti **piani di eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito PEBA)** entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge";
- con la legge n. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" all'art. 24 c. 9 ha previsto che i PEBA siano integrati relativamente "all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate";
- Regione Lombardia con legge regionale n. 6/89 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione" ha previsto la promozione del censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e che i dati di tale censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali e per la redazione dei PEBA. Inoltre l'art. 34 prevede altresì l'incentivazione per l'attuazione dei PEBA attraverso la concessione di contributi da parte della Giunta regionale per la progettazione esecutiva degli interventi;

- I diritti delle persone con disabilità sono garantiti sia dalla Costituzione della Repubblica Italiana sia dalla Legge 3 marzo 2009 , n. 18, avente per oggetto *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;
- Regione Lombardia intende provvedere in tempi rapidi ad l'avvio dell'attività di ricognizione relativa allo stato di attuazione dei PEBA sul territorio regionale con il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza degli enti locali, adempiendo agli impegni assunti con D.C.R. D.C.R. 4 luglio 2017 - n. X/1555 *“Mozione concernente l'immediata attuazione della legge regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (l.r. 6/1989) e l'integrazione con l'articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992”*;
- Regione Lombardia e ANCI Lombardia condividono gli obiettivi della LR 6/89 relativi all'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti e temporanee;
- L'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del D.Lgs. 175/2016, l' ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D.Lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all' ANCI la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al D.Lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all'art. 33 dello stesso che recita *“L’Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull’Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali; ...”* ;
- Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);

- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- In data 27 settembre 2017 ha avuto luogo un incontro con i rappresentanti di ANCI Lombardia, per verificare la disponibilità della Sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ad effettuare un censimento dei dati presso i Comuni lombardi, al fine di verificare lo stato di attuazione della Legge n. 6 /1989;
- ANCI Lombardia, in risposta all'invito della Regione, ha comunicato il 13/12/2017 prot. U1.2017.0007998 la propria disponibilità ad effettuare il monitoraggio di cui sopra, con impegno a fornire alla Regione Lombardia i dati relativi allo stato di attuazione del Piano di cui alla Legge Regionale n. 6/1989, attraverso una serie di informazioni relative agli edifici di proprietà comunale, oggetto di intervento;
- che ANCI Lombardia, in quanto associazione rappresentante delle amministrazioni locali, è il soggetto ritenuto più adeguato a fornire un supporto a Regione Lombardia più efficace e più rapido per svolgere l'attività di monitoraggio finalizzata a fornire lo stato dell'arte circa la pianificazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto presenta competenze specifiche e perfetta conoscenza dei sistemi comunali nelle materie di interesse;
- ANCI Lombardia ha interesse a garantire, anche mediante le attività del presente protocollo, l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare servizi ed attività che possano essere utilmente poste a disposizione anche di altri associati;
- le parti stipulano il presente atto esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una collaborazione tesa a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere, siano prestati per conseguire gli obiettivi che hanno in comune;

- Regione Lombardia e ANCI Lombardia rispondono a obiettivi comuni di perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa in quanto fondanti della propria natura istituzionale;

PRESO ATTO

- che sono integrate tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Regione Lombardia e ANCI Lombardia si impegnano a collaborare nella realizzazione dell'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della pianificazione degli enti locali in relazione ai piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) attraverso il censimento dei dati relativi agli interventi effettuati su edifici di proprietà comunale. I contenuti della rilevazione hanno l'obiettivo di fornire una fotografia della situazione relativa all'approvazione e attuazione dei Peba nei territori dei comuni lombardi.

Le parti concorderanno un questionario tipo da sottoporre alle amministrazioni comunali finalizzato a ricostruire lo stato di attuazione delle politiche territoriali sulle barriere architettoniche.

Art. 3 - DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo si concluderà nei tempi utili all'espletamento dell'attività di censimento di cui al precedente articolo, previsti entro il mese di aprile 2018.

Art. 4 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

A fronte delle attività descritte all'art. 2 Regione Lombardia si impegna a riconoscere ad ANCI Lombardia l'importo di **euro 14.000,00 (euro Quattordicimila/00)** a titolo di contributo all'Associazione per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività descritte all'art. 2.

L'erogazione della quota avverrà in unica soluzione a seguito della sottoscrizione della presente intesa e ANCI Lombardia si impegna ad inviare al termine del monitoraggio idonea documentazione attestante le spese sostenute.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ DI PROGETTO

Regione Lombardia e ANCI Lombardia nominano, ciascuno per le attività proprie, un responsabile di progetto con compiti di coordinamento e direzione operativa delle risorse impegnate ed assegnate.

Art. 6 - COPERTURE ASSICURATIVE

Resta inteso che le coperture assicurative per gli infortuni, le responsabilità civili verso terzi e gli eventuali rischi professionali rimarranno a carico delle parti.

Art. 7 - RISERVATEZZA

Alle parti è fatto divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbia avuto conoscenza o possesso a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente incarico.

Art. 8 - RECESSO

È consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente accordo. In tal caso Regione Lombardia potrà riconoscere un corrispettivo pari solo ai costi sostenuti per le attività già svolte al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso e potrà qualora necessario anche richiedere ad Anci Lombardia una parte del contributo erogato.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Le parti contraenti s'impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi, e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il foro competente esclusivo è quello di Milano.

Per Regione Lombardia

.....

f.to digitalmente

ANCI Lombardia

Il Segretario Generale

f.to digitalmente